

TRUST DICHIARATO INTERPOSTO EX ART. 37, COMMA 3, D.P.R. 600/1973 – IMPOSTA SULLE SUCCESIONI E DONAZIONI ALLE PARTECIPAZIONI SEGREGATE IN TRUST IN CASO DI MORTE DEL DISPONENTE

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 359/2022

- ✓ La questione posta all'attenzione dell'Agenzia Entrate concerne il corretto trattamento fiscale ai fini delle imposte di successione e donazione da riservare alla quota societaria conferita dal Disponente in un Trust dichiarato interposto ai fini delle imposte sui redditi ex art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973.
- ✓ In particolare, nell'ottica di meglio regolare un passaggio generazionale, nel 2019 il Disponente aveva istituito un Trust, i cui beneficiari risultavano i figli e i nipoti, vincolando e trasferendo in detto Trust la quota di partecipazione (quale socio accomandante) pari all'86% del capitale sociale di una S.a.s.
- ✓ Tale Trust era già stato oggetto di esame nel 2021 da parte dell'Agenzia delle Entrate la quale, con la risposta a Interpello n. 796/2021, fornita in ambito di fiscalità diretta e avente ad oggetto la corretta tassazione dei redditi imputabili alla quota di socio accomandante segregata in Trust, concluse che detto Trust non fosse «validamente operante sotto il profilo fiscale» (dunque interposto ex art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973) con conseguente assoggettamento a tassazione in capo al Disponente dei redditi prodotti dal Trust.
- ✓ Essendo nel mentre venuto a mancare il Disponente, gli eredi (nonché beneficiari del Trust) hanno chiesto all'Agenzia delle Entrate se, ai fini della presentazione della dichiarazione di successione e alla luce della risposta n. 796/2021 già fornita, detta quota di socio accomandante dovesse essere ricompresa nell'attivo ereditario del *de cuius*.
- ✓ L'Agenzia, con la risposta in esame, chiarisce che le considerazioni in tema di interposizione del trust di cui alla precedente risposta rilevano ai soli fini della imputazione dei redditi del Trust mentre non hanno alcun impatto ai fini dell'imposta di successione stante il fatto che, al momento del decesso del Disponente, la quota di partecipazione sociale non faceva più parte del suo patrimonio in quanto segregata nel Trust e quindi tale quota sociale non è civilisticamente caduta in successione e non può dunque far parte dell'attivo ereditario del *de cuius*.
- ✓ L'imposta sulle successioni e donazioni troverà invece applicazione all'atto dell'attribuzione di tale quota sociale ai beneficiari da parte del Trustee, come altresì confermato dalla giurisprudenza di legittimità e dalla bozza di circolare diffusa dall'Agenzia Entrate (tuttora in attesa della versione definitiva).

